



Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI VERBANIA

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N.1

06/10/2021

Considerato che:

In base all'art. 9 bis del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, a far data dal 6 agosto 2021, come modificato dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105 art.3 comma 1, esclusivamente i soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, possono accedere a musei, istituti e luoghi della cultura e mostre;

L'obbligo di verificare che l'accesso ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra, incombe sui titolari o i gestori dei servizi;

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere effettuate con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021 attraverso l'app VerificaC19;

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021 in merito alla certificazione verde GREEN PASS per emergenza sanitaria COVID-19 stabilisce nuovi obblighi e sanzioni;

si comunica

che dal 15 ottobre 2021 fino a successiva modifica di legge **gli utenti, i visitatori, il personale interno ed esterno dell'Archivio di Stato di Verbania, i lavoratori di ditte esterne per servizi di manutenzione, pulizia, ecc.** potranno accedere all'Istituto esclusivamente con GREEN PASS in corso di validità accompagnato da documento d'identità.

Come precisato sul sito <https://www.dgc.gov.it/web/> da cui le seguenti informazioni sono state tratte, la Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI VERBANIA

Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'utilizzo della Certificazione verde Covid-19 verrà esteso a tutto il mondo del lavoro pubblico e privato, escludendo da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre 2021 prevede che:

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso della Certificazione verde Covid-19. Inoltre l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.

In caso di vaccinazione:

- per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
- nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
- nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall'ora del prelievo in caso di test antigenico rapido, di 72 ore in caso di test molecolare.

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

Il dipendente che non risulta in possesso della certificazione verde COVID-19 o che ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli





Ministero della Cultura

ARCHIVIO DI STATO DI VERBANIA

obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Restano valide tutte le precedenti prescrizioni in merito alle misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte, in ottemperanza alla normativa ancora vigente, con particolare riferimento a:

- utilizzo continuativo della mascherina chirurgica nell'Istituto;
- mantenimento della distanza di sicurezza;
- misurazione della temperatura almeno 1 volta al giorno, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, e frequente igienizzazione/lavaggio delle mani;
- capienza massima di ogni stanza indicata da apposita segnaletica.

Si allegano:

DL 127 del 21/09/2021;

circ.50 del 05/10/2021 del Segretariato Generale del Ministero della Cultura.

Il Direttore

Dott.ssa Mara Bernardelli

(firmato digitalmente)

